

ACCESSO Co.Ge.A.P.S. PER:

SPOSTAMENTO CREDITI - CREDITI INDIVIDUALI - CREDITI MANCANTI - ESONERI ED ESENZIONI

Sito: www.cogeaps.it

Indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it

Telefono 06.36000893

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Il percorso per accedere è:

Al centro della Home page del sito www.cogeaps.it cliccare su **“ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM”**.

Si apre la mascherina per l'accesso all'area riservata.

Se il professionista non è ancora registrato, si clicca in fondo al box **“Sei un professionista della salute? Registrati”**.

Scegliere l'opzione che rispecchia la situazione del professionista: nel nostro caso **“Sono iscritto ad un ordine, un collegio o ad un'associazione professionale”**.

A questo punto, nella schermata che compare, occorre compilare i campi richiesti per registrarsi.

Una volta registrati si potrà stampare la propria scheda individuale dei crediti acquisiti, di quelli mancanti e la presenza di eventuali esoneri, esenzioni, per il triennio 2014-2015-2016 e per i Colleghi interessati provvedere allo **“Spostamento”** crediti.

MODALITA' PRATICHE PER TALE SPOSTAMENTO

L'applicazione pratica per lo **“spostamento”** dei crediti ECM conseguiti nel 2017 nel triennio 2014-2015-2016 ai fini di completare il fabbisogno di tale triennio, è abbastanza impegnativa.

1. Occorre innanzitutto registrarsi al Co.Ge.A.P.S. (vedi sopra) ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall'interessato.
2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password.
3. Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2014-2015-2016 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare in tale triennio
4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell'area **“Dettagli professionista”**, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture:
 - CREDITI INDIVIDUALI
 - CREDITI MANCANTI
 - ESONERI ED ESENZIONI
 - SPOSTAMENTO CREDITI

CLICCARE LA VOCE SPOSTAMENTO CREDITI. Nella schermata successiva **“Gestione spostamento crediti”**, preceduta da una breve spiegazione, è presente la voce scritta in rosso che deve essere a sua volta selezionata: [Dal 2017 al triennio 14/16](#)

Si aprirà la schermata “Dettagli professionista: Partecipazioni ECM” dove compaiono automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2017.

Per i medici che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2017 per colmare il fabbisogno 2014-2015-2016, al termine della striscia di ogni evento è presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2014-2015-2016. E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.

ATTENZIONE! La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati **obbligatoriamente** dal professionista interessato **NELLA MODALITA' ON LINE E NON TRAMITE EMAIL. Pertanto il Co.Ge.A.P.S. NON ESEGUE QUESTA PROCEDURA e la stessa deve essere applicata esclusivamente dal sanitario con il sistema on line.** Nel corso del procedimento appare una scritta per ben due volte che chiede conferma dell’esportazione dei crediti: all’incirca “Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza. Sicuro di voler procedere con l’operazione?”.

Al termine di questo processo il trasferimento è completato, ma è utile ricontrollare il triennio 2014-2015-2016 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

CREDITI INDIVIDUALI

E’ possibile ottenere riconoscimento crediti ECM per

- Pubblicazioni su riviste citate nel Citation Index: Primo nome 3 crediti- altro nome 1.0; crediti pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali: Primo nome 1.0 credito-altro nome 0.5; crediti per capitoli di libri e monografie: Primo nome 2 crediti- altro nome 1 credito
- Quanto stabilito dall’accordo Stato - Regioni del 5 novembre 2009, sancisce che ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (organizzati da Provider accreditati nei paesi UE, USA, Svizzera, Canada) siano riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero, comunque nel limite massimo di 25 crediti.
- Ai tutor che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti, pre e post laurea previsti dalla legge o nell’ambito di specifici Piani Formativi Aziendali (PFA), sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio. Nel rispetto della Determina della CNFC del 17/07/2013, non possono essere attribuiti crediti per attività di tutoraggio a coloro che svolgono un incarico istituzionale di insegnamento, anche a titolo gratuito.
- I Professionisti sanitari, a prescindere dal proprio regime professionale, possono vedersi riconosciuti, a partire dal triennio 2014/2016, crediti per attività di autoformazione. A seguito di

attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie vengono riconosciuti, nel limite del 10% dell'obbligo formativo individuale, fino a un massimo di 15 crediti.

- È prevista la possibilità per i professionisti sanitari di richiedere crediti ECM per sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 in base ai seguenti criteri: Sperimentazioni cliniche: da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione della durata della sperimentazione

CREDITI MANCANTI

- È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011. I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in completa autonomia oppure rivolgendosi all'Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. I professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, previa registrazione della propria posizione anagrafica presso la banca dati Co.Ge.A.P.S., trasmettono la richiesta di crediti non presenti, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua. Le richieste, dei professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, saranno poste alla verifica ed eventuale approvazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua.

ESONERI ED ESENZIONI

Esonero

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l'esercizio dell'attività professionale sono esonerati dall'obbligo formativo ECM. L'esonero riguarda l'intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell'Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 2012 4 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione. Sono esonerati per l'intero obbligo formativo individuale annuale ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 5 .

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- a.** congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- b.** congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs . n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- c.** adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- d.** adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- e.** congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- f.** aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- g.** permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- h.** assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- i.** richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- j.** aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- k.** aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- l.** aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza. I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell'ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.